




Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Inoltre, l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - ordinanza n. 10388 del il 13 maggio 2014).



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Presidente -

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -

Cass. 10388/2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Scritto da Francesco Annunziata
Martedì 03 Giugno 2014 10:02

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18227/2011 proposto da:

Scritto da Francesco Annunziata
Martedì 03 Giugno 2014 10:02

R.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA <...>, presso lo studio dell'avvocato <...>
, rappresentato e difeso dall'avvocato <...>
, giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso; - ricorrente -

contro

INA - ASSITALIA SPA; - intimata -

avverso la sentenza n. 449/2011 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del 23.3.2011, depositata il 06/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per il ricorrente l'Avvocato <...> (per delega avv. <...>) che si riporta agli scritti.

PREMESSO IN FATTO

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. - E' chiesta la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 6.5.2011 in materia di risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale L. 10 ottobre 1990, n. 287, ex art. 33, comma 2.

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato stato depositato successivamente all'entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009).

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1335 e 2943 c.c., e art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., violazione dell'art. 111 Cost.; tutti in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 2, n. 03), nonché vizio di motivazione, per interpretazione illogica e contraddittoria del contenuto della lettera di messa in mora del 21 aprile 2004, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 05)".

Il motivo è fondato.

Sono principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità i seguenti.

"L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del

Scritto da Francesco Annunziata
Martedì 03 Giugno 2014 10:02

destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (da ultimo Cass. 27.4.2010 n. 10058)".

Inoltre, "L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente" (da ultimo Cass. ord. 24.6.2013 n. 15762 in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio; nello stesso senso Cass. ord. 23.6.2011 n. 13877; Cass. ord. 7.4.2009 n. 8409; Cass. 3.7.2003 n. 10536; Cass. 11.5.2006 n. 10849).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha giudicato gli atti di messa in mora, in particolare la lettera datata 22.4.2004 inidonea ad interrompere il periodo di prescrizione (decorrente dal 28.7.2000), non solo perchè "si riferisce ad una pluralità di soggetti (tra cui l'odierno attore), ma, soprattutto, non reca stampigliato il numero della raccomandata con la quale è stata spedita sicchè non consente al giudice di verificare che proprio ad essa si riferisca l'avviso di ricevimento, prodotto in copia fotostatica dall'attore e datato 27.4.2004 (recante il numero attribuito alla raccomandata dall'Ufficio postale)".

Concludendo che "In tali condizioni, non può ritenersi dimostrato il necessario collegamento tra i due documenti e dunque la tempestività della messa in mora...".

Un tale conclusione è errata.

In primo luogo è irrilevante la circostanza che la lettera di messa in mora del 22 aprile 2004 - inviata con racc. a r. n. (OMISSIS) dall'avv.<...> ad Ina - Assitalia spa - ricevuta in data 27 aprile 2004, fosse sottoscritta anche da altri soggetti e non solo dall'odierno ricorrente, contenendo tutti i dati identificativi del rapporto contrattuale, al quale si riferiva la pretesa risarcitoria in questione.

Ma il punto decisivo è che l'avvenuta produzione in giudizio, sia della ricevuta di spedizione, (circostanza dedotta dal ricorrente nel ricorso), sia di quella di ritorno (oltre che della lettera di diffida del 22.4.2004) costituisce idonea prova, sia dell'invio, sia della ricezione della raccomandata in ragione della presunzione logica che impone il collegamento tra la ricevuta di spedizione in una certa data di una raccomandata ad un certo destinatario e la ricevuta di ritorno pervenuta al mittente che a distanza di quattro giorni attesta il ricevimento di una raccomandata da parte del medesimo destinatario.

Inoltre, non pare sia stato efficacemente contestato, nè la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dall'odierno ricorrente nel giudizio di merito, nè il destinatario ha dimostrato che il plico non contenesse alcuna lettera al suo interno, ovvero contenesse lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente è stato ascoltato in camera di consiglio.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è accolto; la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione.

Scritto da Francesco Annunziata
Martedì 03 Giugno 2014 10:02

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2014